



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 22 novembre 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Cagliari
Viale Trento n. 94
03123 - Cagliari**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 230/2021 – Quesiti in materia di individuazione e pubblicazione nell'Albo dell'indirizzo telematico dell'iscritto

Con la Vostra richiesta del 18 ottobre scorso sono stati posti due quesiti. Con il primo è stato richiesto se, considerato l'obbligo gravante sui professionisti iscritti negli albi di comunicare all'Ordine di appartenenza il domicilio digitale, l'Ordine medesimo possa individuare e pubblicare nell'Albo l'indirizzo di posta elettronica certificata posseduto dall'iscritto quale "indirizzo telematico" in luogo dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Con il secondo è stato richiesto se l'Ordine sia tenuto a fornire agli iscritti che ne facciano richiesta l'Albo completo contenente l'elenco degli indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata di tutti gli iscritti all'Albo medesimo.

In merito al primo quesito deve osservarsi che nell'ordinamento professionale non v'è un riferimento diretto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto tra i dati che l'Albo deve contenere. Infatti, l'art. 34, co. 6 D.Lgs. n. 139/2005 prevede che *<Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data e il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili>*. Tuttavia, l'elencazione dei detti dati dell'iscritto, con particolare riferimento all' *<indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali >*, risente sia di genericità e sia del tempo in cui il D.Lgs. n. 139/2005 è stato emanato, ove gli indirizzi telematici non erano così diffusi come invece lo sono oggi.

Infatti, l'art. 16, co. 7 D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 37/2020, convertito con L. n. 120/2020, dispone l'obbligo per i professionisti iscritti in albi, come quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di comunicare all'ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo domicilio digitale. La detta norma specifica che *<Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale>*. Al successivo comma 7-bis è previsto, per quel che interessa, che: *<Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o all'elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza*

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

comma la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. [...] >.

Altresì, deve evidenziarsi che è operativo il registro telematico INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) istituito dall'art. 6-bis del D. Lgs. 82/2005 e realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009: in tale registro, liberamente accessibile, sono contenuti gli indirizzi di posta elettronica certificata degli iscritti in albi.

Il tutto senza considerare che gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nei c.d. pubblici registri, tra cui quello denominato Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) tenuto dal Ministero della Giustizia ed istituito dal D.M. n. 44/2011, sono validi per le notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Pertanto, alla luce dell'evoluzione normativa in tema, nella nozione di *<indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali>* di cui all'art. 34, co. 6 D.Lgs. n. 139/2005 può ritenersi rientrante l'indirizzo di posta elettronica certificata o analogo domicilio digitale dell'iscritto (v. in tema anche il P.O. n. 232/2014 pubblicato sul sito di categoria www.commercialisti.it nella sezione Pronto Ordini\Ordinamento professionale\albo/elenco).

Di conseguenza, ove l'iscritto abbia comunicato ai sensi dell'art. 16, co. 7 D.L. n. 185/2008 e smi il proprio indirizzo digitale, non vi sono motivi per cui l'Ordine, qualora lo ritenga, non possa pubblicare nell'Albo anche la pec, unitamente agli altri dati.

Con il secondo quesito è stato richiesto se l'Ordine sia tenuto a fornire agli iscritti che ne facciano richiesta l'Albo completo contenente l'elenco degli indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata di tutti gli iscritti all'Albo medesimo.

In via preliminare è opportuno evidenziare che l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, così come gli altri dati di cui all'art. 34, co. 6 D.Lgs. n. 139/2005, è un dato personale dell'iscritto che il Consiglio dell'Ordine, quale ente pubblico non economico, tratta in base alle finalità istituzionali di cui al D.Lgs. n. 139/2005. Al fine di verificare se l'Ordine possa consegnare l'Albo completo e aggregato contenente tutti i dati personali degli iscritti, tra cui gli indirizzi di posta elettronica degli iscritti, è necessario vagliare la motivazione della richiesta e verificare la compatibilità con le finalità istituzionali dell'ente: ove la richiesta esuli dalle menzionate finalità sarà infatti opportuno richiedere il consenso dell'interessato. Per completezza, in merito, si richiama l'orientamento del Garante per la Protezione dei dati personali secondo cui è illecito il trattamento degli indirizzi PEC rinvenibili in registri o elenchi pubblicati sui siti degli Ordini professionali al di fuori delle specifiche finalità sottese alla loro pubblicazione – come, ad esempio, e-mail promozionali - senza il previo consenso informato dell'interessato (Provvedimento n. n. 52 del 1° febbraio 2018). Infine, deve osservarsi che non pare sussistere un obbligo per l'Ordine di consegnare agli iscritti l'Albo completo contenente tutti i dati degli iscritti in forma aggregata, giacché ciò che l'Ordine deve garantire è la consultazione e la diffusione dei dati previsti dalla legge professionale del singolo iscritto, potendo decidere e valutare singolarmente le modalità di più appropriate di diffusione e consultazione di essi.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

